

Alle studentesse e agli studenti **classi V**
Ai genitori delle studentesse e degli studenti **classi V**
Alle docenti e ai docenti **classi V**
Agli Uffici di segreteria
Agli interessati
Al sito Web/bacheca registro elettronico

Circolare n. 166 – 2024/2025

Oggetto: **Esame di Stato a.s. 2024/2025 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione (Circolare MIM prot. n. 43471 del 25/11/2024).**

Si comunicano le modalità e i termini di presentazione della **domanda di partecipazione all'Esame di Stato 2024/25**, da parte dei candidati interni ed esterni:

- **30 dicembre 2024:** termine di presentazione della domanda al Dirigente Scolastico da parte dei candidati **interni - studenti dell' ultima classe**;
- **dal 26 novembre 2024 al 30 dicembre 2024:** presentazione della domanda ai Direttori Generali della Regione di residenza da parte dei candidati **esterni**. I candidati esterni indicano, nell'istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere studiate;
- **31 gennaio 2025:** termine di presentazione della domanda al Dirigente Scolastico da parte dei candidati interni - **studenti frequentanti la penultima classe**, per **abbreviazione** per merito;
- **31 gennaio 2025:** termine ultimo di presentazione di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi;
- **21 marzo 2025:** termine di presentazione ai Direttori Generali dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza da parte degli studenti che cessino la frequenza dalle lezioni dopo il 31/01/2025 e prima del 15/03/2025 e intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni.

INDICAZIONI OPERATIVE:

I candidati interni devono consegnare a mano esclusivamente **presso gli uffici di segreteria didattica** – piano 1° sett. B (**dalle ore 13:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì**) i seguenti documenti:

1) **domanda di partecipazione**, utilizzando l'accluso **modello editabile**, da completare con i propri dati e stampare;

2) **diploma originale di scuola secondaria di 1° grado**;

2) **ricevuta del versamento all'Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche della tassa erariale di € 12,09.**

Il pagamento può essere effettuato con **modello F24 ordinario o F24 semplificato** (risoluzione n. 106 del 17 dicembre 2019 dell'Agenzia delle Entrate): - presso sportelli postali e bancari; - utilizzando i servizi on line sul sito della propria Banca o Poste Italiane; - sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione F24Web.

Alla presente circolare è allegato **il mod.F24 editabile** già predisposto con i dati relativi alla tassa in oggetto, da completare con i dati anagrafici individuali (cognome, nome e codice fiscale) e stampare.

Il pagamento effettuato con modello F24 (ordinario o semplificato) è automaticamente registrato da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'applicazione della detrazione fiscale (i dati confluiscono in maniera automatica nelle dichiarazioni dei redditi precompilate, Modello 730 e Modello Redditi Persone Fisiche).

Nell'accluso allegato sono dettagliate le modalità di compilazione del modello F24.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda alla circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. n. 43471 del 25/11/2024, che si allega alla presente.

Si chiede alle studentesse e agli studenti interessati di **accertarsi di essere in regola** con il pagamento della **tassa** governativa prevista per la **classe quarta** (€ 21,17) e **quinta** (€ 15,13).

In caso contrario è obbligatorio regolarizzare la propria posizione e consegnare le relative ricevute di pagamento (una per ogni anno sempre con modello F24 ordinario o F24 semplificato) unitamente all'istanza di partecipazione all'Esame di Stato 2024-2025.

L'istanza verrà acquisita solo se completa di tutta la documentazione anche in ordine al pagamento delle tasse erariali.

ESONERO TASSE SCOLASTICHE ERARIALI (versate direttamente allo Stato)

E' possibile essere esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali obbligatorie nei seguenti casi:

a) esonero per merito:

ai sensi dell'articolo 200, comma 5, del DLgs n. 297/94, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali dell'a.s. in corso 2023/24. In attesa di conoscere i risultati degli scrutini dell'a.s 2023/24, l'alunno (se maggiorenne) o il genitore dell'alunno possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per merito, compilando l'apposita sezione del modulo "Domanda partecipazione Esami di stato 2023/24". A fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso;

b) esonero per reddito:

il decreto MIUR n. 370 del 19 aprile 2019 prevede l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore 1 dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Il beneficio dell'esonero è riconosciuto su istanza dell'interessato/a, alla quale è allegato il certificato ISEE in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero;

c) esonero per appartenenza a categorie particolari:

ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del DLgs n. 297/94, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche le studentesse e gli studenti che rientrino in una delle seguenti categorie:

- orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
- figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
- ciechi civili;
- l'esonero è concesso agli alunni che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro;
- figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia;

Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità.

Il beneficio è riconosciuto su istanza dell'interessato/a, alla quale è allegata la documentazione attestante il possesso di una delle condizioni suddette, rilasciata dal competente organo.

In tutti i casi per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d.lgs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d.lgs. n. 297 del 1994).

Le studentesse e gli studenti che intendono usufruire dell'esonero devono compilare l'apposita sezione "Richiesta esonero tasse scolastiche" del modulo "Domanda partecipazione Esame di Stato".

Si allegano:

1. domanda partecipazione Esami di Stato a.s. 2024/25 candidati interni, modello editabile (da completare con i propri dati anagrafici e stampare);
2. mod. F24 per versamento tassa Esame, editabile (da completare con i propri dati anagrafici e stampare);
3. istruzioni versamento tasse erariali mediante Mod. F24;
4. circolare MIM prot. n. 47341 del 25/11/2024.

Il Dirigente scolastico
Sergio Siciliano

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate